

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera  
**Herausgeber:** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte  
**Band:** 34 (1984)  
**Heft:** 1

**Buchbesprechung:** Il gran partito della libertà, La rivoluzione ticinese del 1814 [Giuseppe Martinola]  
**Autor:** Caroni, Pio

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

studierenden Basilius Amerbach: in einem Brief vom 19. 12. 1553 (Nr. 3704) ermahnt Curio Basilius, neben dem Studium des Rechts die Beredsamkeit und Moralphilosophie nicht zu vernachlässigen («volo enim te bonas artes ac praesertim eloquentiae et moralis philosophiae studia cum iure civili coniungere, ut par sis in utriusque rationis facultate»). Am 28. 1. 1555 (Nr. 3848) empfiehlt er ihm unter den römischen Geschichtsschreibern vor allem Livius als Lektüre. Die Briefe des Bonifatius Amerbach an seinen Sohn Basilius sind für die Biographie des letzteren und vor allem für sein Rechtsstudium wertvoll; sie hinterlassen beim Leser ein eindruckliches Bild vom Verhältnis zwischen Vater und Sohn.

Der vorliegende Band enthält, gegenüber den vorhergehenden Bänden, unter den Korrespondenten viele neue Briefschreiber; über diese macht der Herausgeber eingehende und ausführliche Angaben: die Lebensdaten über den aus Basel stammenden späteren Luzerner Stadtarzt Simon Oswald Hugwald (1537–1579) umfassen, um nur ein Beispiel herauszugreifen, 5 Seiten (Nr. 3600)! Mit seinen auf gewissenhaftem Studium der Quellen beruhenden Angaben über die Korrespondenten Amerbachs hat Jenny der Personenforschung unschätzbare Dienste erwiesen.

Unter den im Anhang abgedruckten 12 Schriftstücken möchten wir auf Amerbachs Gutachten an den Basler Rat über den Druck von Castellios französischer Bibelübersetzung vom Januar 1554 besonders hinweisen.

Wie die früheren Bände enthält der vorliegende Band 9 ein Register der Briefschreiber und Briefempfänger, ein Orts- und Personenregister und ein sehr gut ausgebautes Sachregister, das der Auswertung der Korrespondenz vorzügliche Dienste leistet.

*Solothurn*

*Hellmut Gutzwiller*

GIUSEPPE MARTINOLA, *Il gran partito della libertà, La rivoluzione ticinese del 1814*. Locarno, Armando Dadò editore, 1983. 183 p.

Giuseppe Martinola, da anni sulla breccia e storiografo di vena tacitiana, torna con questo libro su temi che da tempo scandaglia con vigore e costanza. Ed offre ora una ricostruzione complessiva di avvenimenti che scossero allora gli animi di molti e si conclusero con una malaugurata prova di forza fra la Dieta federale ed il Ticino, a tutto danno di quest'ultimo.

La sconfitta di Napoleone e poi lo spegnersi della sua stella avevano rimesso in discussione anche da noi le strutture politiche legate alla Mediazione. Cadute così le costituzioni cantonali del 1803 i Cantoni – in un'atmosfera connotata anche dal riaffiorare di pericolose mire annessionistiche – posero mano all'allestimento di nuove costituzioni, più fedeli alla logica del nuovo momento storico e comunque più consone alle mire politiche delle potenze alleate. La Dieta aveva poi provveduto, in data 11 febbraio 1814, ad indicare ai Cantoni la direzione cui attenersi in questo lavoro: consigliava il regime rappresentativo, il rafforzamento dell'Esecutivo, una limitazione dell'intervento popolare e finalmente il riconoscimento della preminenza politica alla classe dei possidenti. Il Cantone si mise subito all'opera, ma il progetto – approvato dal Gran Consiglio il 4 marzo e tosto inoltrato alla Dieta – dispiacque a questa e più ancora ai ministri delle potenze alleate. Il Capodistria lo respinse sdegnosamente al mittente, poichè «modellato sul gusto francese, di cui si vuole abolita la memoria». Invano il Parlamento tentò di resistere: dovette ben presto rassegnarsi ed aderire ad un modello costituzionale legittimista ed autoritario, dettato ed imposto dall'esterno (29 luglio 1814).

Fu questa capitolazione (se così conveniamo di chiamarla) a scatenare quella complessa e sempre meno controllabile reazione popolare, che viene comunemente

chiamata la rivoluzione ticinese del 1814. Oramai persa ogni fiducia nelle autorità costituite, anche perchè disinformata e comunque ignara delle condizioni che la Dieta e le potenze alleate avevano dettate, la turba dei rivoltosi obbligò il Governo a dimettersi, gli sostituì una Reggenza ed installò una Costituente, che in un baleno disegnò una nuova costituzione (5 settembre) ed invitò il popolo a plebiscitarla. Ma a tanto non si arrivò, poichè la Dieta spedì in loco il col. Sonnenberg, incaricandolo di ripristinare con l'ordine anche le autorità illegalmente destituite. Fu il primo di una serie di interventi esterni, uno più catastrofico ed umiliante dell'altro, ma tutti in un modo o nell'altro propiziati da «collaborazionisti» ticinesi, compresa la conclusiva attività di una Corte federale straordinaria di giustizia, alla quale il Gran Consiglio – in un attimo di raptus vendicativo – aveva deferito tutti i poteri giudiziari, abbandonandone indecentemente la designazione alla Confederazione. E vien voglia di dire che tutto, proprio tutto, si concluse secondo la logica del momento: il 17 dicembre il Gran Consiglio accettò quel progetto di costituzione che la Dieta federale – capovolgendo significativamente la procedura – aveva elaborato ed ora in realtà imposto. Poi tutto rientrò nella normalità, se è lecito considerare normale il tempo che succede alle tragedie.

Fin qui la descrizione dell'autore: elegante, attendibile, puntigliosa, secondo la miglior tradizione martinoliana. Nuova del tutto, davvero non direi: già per i molti contributi settoriali dell'autore, qui riassunti e valorizzati, e poi per la documentatissima, recente tesi di Raffaello Ceschi (*Il Cantone Ticino nella crisi del 1814*, Bellinzona, Archivio storico ticinese, 1979) che Martinola sicuramente conosce e sulla quale parzialmente si appoggia, ma che poi lascia complessivamente in ombra, quasi si vergognasse di riconoscerne i meriti. Ma forse il lavoro di Ceschi non gli va, perchè «si ferma a mezza strada» (p. 147). Osservazione vera ma problematica: se quella metà da sola bastasse non a scaldare gli animi, ma a spiegare cause ed esiti del tutto? Leggere per giudicare.

Nella rivoluzione del 1814 Martinola vede – come evidenzia la citazione diventata poi titolo del libro – qualcosa come un sussulto democratico o forse meglio un episodio basilare nella lenta e controversa sì, ma anche costante crescita democratica e liberale del paese. La rivoluzione gli pare quindi animata da «una larga borghesia progressista e liberale» (p. 147), e già l'uso di questi termini per quel tempo e per quel luogo fa un pò trascolare. Ma non è solo un problema di scelta di parole, sulla quale si può discutere e che comunque non va mai formalizzata. Dietro a quella connotazione sta l'intima convinzione dell'autore che la costituzione del 4 marzo 1814 fosse «per allora apertamente democratica» (p. 23) poichè riconosceva la sovranità «essenzialmente nella universalità dei cittadini» (art. 2) e realizzava la separazione dei poteri (art. 5). Ora non posso certo negare che questi due principi possano, *a determinate condizioni* (sulla cui natura il discorso è difficile ma non evitabile) segnalare la maturazione democratica di una società. Ma nego che qui, nel quadro della società ticinese dell'inizio del secolo, ciò sia stato il caso. Per accertarsene, basterà riflettere sul fatto che anche la costituzione del 17 dicembre 1814 (come si vide imposta al paese dall'esterno) riprendeva tale e quale l'art. 2 citato ed investiva «l'universalità dei cittadini» della sovranità. Ed il principio che, secondo l'autore, doveva concorrere a separare i poteri, era in realtà un prammatico divieto del cumulo delle cariche, dettato non dall'esigenza di ovviare a soluzioni autoritarie, ma di distribuire fra il maggior numero possibile di ticinesi i magri benefici dell'impiego pubblico, come attesta notoriamente anche il Franscini (*La Svizzera italiana*, II/1, Lugano 1838, p. 279).

Comunque, per restare in tema, quel principio non figurava nella Costituzione della mediazione, alla quale i ticinesi si sentivano intimamente legati e la cui salva-

guardia avrebbero preferito ad ogni altra soluzione (p. 13). Manca quindi, per concludere su questo punto, un esame (difficile, ripeto, ma necessario) della *valenza sociale* di quelle formule costituzionali. Qui Ceschi e prima di lui Sauter (la cui opera Martinola sembra ignorare) erano andati più a fondo, giungendo a risultati rispettabili e comunque demitizzanti. Ma ne ho già parlato altrove (*Archivio storico ticinese* 21, 1980, p. 550) e non voglio ritornare sull'argomento.

Resta un'ultima perplessità. Si riferisce al taglio, dichiaratamente anticonfederale (o filoticese), di tutta la ricostruzione, riassumibile finalmente nel drammatico confronto fra la democrazia ticinese e le baionette svizzere. La scelta di campo (se fosse solo quella) mi va bene. Ma qui essa finisce per stravolgere la verità, ed allora dissento. Così non ritengo giusto accusare la Dieta di aver ostacolato il desiderio dei ticinesi di organizzarsi «democraticamente», se è assodato che anch'essa doveva fare i conti con le Potenze alleate. E questa sarà anche stata, come dice Martinola, «vecchia musica ritornante» (p. 118). Ma era pur sempre l'unica musica permessa, e questo lo capirono anche Cantoni che, in fatto di democrazia, ci potevano insegnare parecchie cose (Vaud ad esempio), ma che subito videro l'inutilità (per non dir peggio) di ogni reazione. Rampolla dalla stessa parzialità di fondo anche la valutazione dell'attività della corte federale di giustizia, da Martinola riassunta con molti aggettivi: irragionevole, implacabile, antiquatissima. Accetterei il giudizio, se risultasse fondato. Ma fondato non è, e basti a provarlo questa citazione (p. 133): «Ma davvero con quelle condanne al bando pareva di essere ripiombati in pieno regime landfogtesco, tanto che la Corte, anche in ciò antiquatissima, non disponendo ancora il Cantone di un suo codice penale, si diede a rispolverare le vecchie sentenze balivali per farsi illuminare.» In mancanza di un codice penale cantonale (verrà comunque un anno più tardi) e di diritto penale federale (la cui applicazione avrebbe però fatto gridare allo scandalo), alla Corte non restava che giudicare in base a quelle leggi ed ordini penali vigenti nei distretti prima della rivoluzione, che un decreto del Gran Consiglio del 16 giugno 1803 aveva rimesso in vigore. Non dico che questi saran stati del tutto privi di influssi landfogteschi, anche se il tema è più che controverso. Dico solo che, *così com'erano*, parvero degne ad un Cantone *sovrano* di essere transitoriamente reintegrate, fino alla promulgazione di un codice criminale. Sarebbe allora stato più utile indicarle, queste vecchie disposizioni, per poter poi appurare come furono interpretate ed applicate. In difetto di tale esame, ogni giudizio sul lavoro della corte appare, appunto, prematuro e prevenuto.

Berna

Pio Caroni

ROBERT ROTH, *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L'exemple de la Prison de Genève (1825-1862)*. Préface de Michelle Perrot. Genève, Droz, 1981. 343 p. (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques, 127.)

Précédée d'un texte important de Michelle Perrot qui situe la prison de Genève par son exemplarité, cette thèse de droit apporte une contribution essentielle à une histoire qui dépasse largement le cadre de l'institution pénitentiaire genevoise.

Par sa méthode d'abord. Robert Roth prend soin, selon une pratique fréquente, de situer autant sa démarche que son objet dans l'historiographie et dans l'histoire. Pour l'historiographie il se démarque volontairement de Michel Foucault en distinguant la description et l'explication historiques, de l'interprétation: choisissant les deux premières, il rejette la troisième définie comme allant «au-delà des faits et des idées, et au-delà des éléments tangibles, pour imaginer un dessein, une stratégie ou un mouvement qui échapperait à la conscience des acteurs» (p. 3).